

COMUNE DI FANO ADRIANO

Provincia di TERAMO

Relazione dell'organo di revisione

- *sulla proposta di
deliberazione consiliare del
rendiconto della gestione*
- *sullo schema di rendiconto*

Anno 2021

L'ORGANO DI REVISIONE

Massimo Marchetti

Comune di Fano Adriano

Organo di revisione

Verbale n. 7 del 17 giugno 2022

RELAZIONE SUL RENDICONTO 2021

Il sottoscritto dott. Massimo Marchetti, Revisore unico dei Conti dell'ente, nominato per il triennio 2022/2025 giusta delibera n. 4 del 23 marzo 2022, immediatamente esecutiva, nell'esercizio delle previste funzioni di collaborazione, controllo e indirizzo, ai sensi dell'art. 239 del Tuel,

premesso che in data 31 maggio ha già rimesso un primo parere, esaminato lo schema di rendiconto dell'esercizio finanziario per l'anno 2021, unitamente agli allegati di legge, e la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione 2021 operando ai sensi e nel rispetto:

- del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;
- del d.lgs. 23 giugno 2011 n.118 e dei principi contabili 4/2 e 4/3;
- degli schemi di rendiconto di cui all'allegato 10 al d.lgs.118/2011;
- dello statuto comunale, posto che l'attuale regolamento di contabilità non corrisponde al dettato normativo cogente dell'art. 239 Tuel;
- dei principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali approvati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili;

ripresenta

l'allegata relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto per l'esercizio finanziario 2021 del Comune di Fano Adriano che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale come integrata sulla base degli ulteriori atti e documenti nel frattempo trasmessi dall'ente.

Chieti, lì 17 giugno 2022

L'Organo di revisione

MASSIMO MARCHETTI

INTRODUZIONE

Il sottoscritto dott. Massimo Marchetti, Revisore unico dei Conti dell'ente, nominato per il triennio 2022/2025 giusta delibera n. 4 del 23 marzo 2022, immediatamente esecutiva, nell'esercizio delle previste funzioni di collaborazione, controllo e indirizzo, ai sensi dell'art. 239 del Tuel;

- ◆ ricevuta in data 10 maggio 2022 la richiesta di parere sulla proposta di delibera consiliare e lo schema del rendiconto per l'esercizio 2021, approvati con delibera della Giunta Comunale n. 23 del 30/04/2022, non rimessa e, soprattutto, all'inizio non presente sul sito istituzionale, consistente solo del Conto del bilancio e dalla Situazione patrimoniale semplificata di cui al DM 11/11/2019; ma non corredata, almeno sino alla data di rilascio originaria, dagli ulteriori allegati disposti dalla legge, tra i quali la Relazione sulla gestione, la certificazione Covid per l'anno 2021, necessari per il controllo, successivamente integrati
- ◆ considerato che il bilancio di previsione dell'esercizio 2021 con le relative delibere di variazione per gli enti risulta adesso presente sul sito istituzionale, che si invita ad adeguare e rendere omogeneo per una migliore fruizione delle varie sezioni;
- ◆ viste le disposizioni della parte II – ordinamento finanziario e contabile del Tuel;
- ◆ visto in particolare l'articolo 239, comma 1 lettera d) del TUEL;
- ◆ visto il d.lgs. 118/2011;
- ◆ visti i principi contabili applicabili agli enti locali;
- ◆ visto il vigente regolamento di contabilità che non è integralmente applicabile e da rivedere con la massima urgenza essendo in contrasto con alcune norme del Tuel per quanto attiene le funzioni e i compiti del revisore;

TENUTO CONTO CHE

- ◆ durante l'esercizio 2021 le funzioni sono state svolte da un precedente organo di revisione;
- ◆ che nel verbale n. 1/2022 sono state richieste, ma mai pervenute:
 - a) tutte le comunicazioni aventi effetti e/o incidenza diretta e indiretta sulla regolarità della gestione amministrativa dell'ente, nonché i rilievi e le decisioni assunti da parte della Corte dei conti a tutela della sana gestione finanziaria dell'ente;
 - b) le eventuali attestazioni di assenza di copertura finanziaria in ordine alle delibere di impegni di spesa da parte del responsabile del servizio finanziario e le relazioni di volta in volta a quest'ultimo richieste nell'espletamento delle funzioni;
 - c) copia delle ultime verifiche periodiche effettuate dal precedente organo di revisione;
 - d) provvedimento di individuazione degli agenti contabili e dei consegnatari dei beni, nonché in formato elettronico il conto annuale rimesso dallo stesso, chiuso al 31 dicembre 2021;
- ◆ nessun controllo contabile è stato quindi svolto in concomitanza ma solo a posteriori, senza verifica diretta soggettiva ed oggettiva nei confronti delle persone che determinano gli atti e le operazioni dell'ente;
- ◆ non si è quindi potuto provvedere a verificare la regolarità ed i presupposti delle variazioni di bilancio approvate nel corso dell'esercizio dalla Giunta, dal responsabile del servizio finanziario e dai dirigenti, anche nel corso dell'esercizio provvisorio;
- ◆ le funzioni richiamate ed i relativi pareri espressi dall'organo di revisione risultano dettagliatamente riportati nella documentazione a supporto dell'attività di vigilanza svolta

RIPORTA

i risultati delle sole analisi svolte sulla base di quanto in premessa sull'esercizio 2021.

CONTO DEL BILANCIO

Premesse e verifiche

Il Comune di Fano Adriano registra una popolazione “a fine 2020” (dato reperito da DUP 2022-2024, pag. 5) 01.01.2021, ai sensi dell’art.156, comma 2, del Tuel, di n. 265 abitanti.

L’Organo di revisione in carica da marzo 2022, **ha immediatamente rilevato e segnalato** gravi irregolarità in merito alla mancata pubblicazione di atti e documenti sul sito istituzionale, senza che l’ente inizialmente adottato misure correttive.

L’Organo di revisione ha alla data odierna verificato che:

- l’Ente **ha dato attuazione** all’obbligo di pubblicazione sul sito dell’amministrazione di tutti i rilievi mossi dalla Corte dei conti in sede di controllo, mentre i rilievi non recepiti degli organi di controllo interno e degli organi di revisione amministrativa e contabile, ai sensi dell’art. 31, d.lgs. n. 33/2013 sono ancora da pubblicare;
- l’Ente **non ha provveduto** al caricamento dei dati del rendiconto 2021 in BDAP attraverso la modalità “preconsuntivo”;
- dai dati risultanti dalla tabella dei parametri di deficitarietà strutturale allegata al rendiconto emerge che l’ente non è da considerarsi strutturalmente deficitario;
- si prende atto che nella proposta di delibera di approvazione del rendiconto viene attestato che in attuazione dell’articoli 226 e 233 del Tuel gli agenti contabili, hanno reso il conto della loro gestione, entro il 31/01/2021, documenti dei quali non si ha contezza in assenza di specifico provvedimento di individuazione degli incaricati;
- l’Ente **non ha al momento** nominato il responsabile del procedimento ai sensi dell’art.139 del d.lgs. 174/2016 ai fini della trasmissione, tramite il servizio SIRECO, dei conti degli agenti contabili;
- l’ente non è in dissesto;
- l’ente **non ha attivato** il piano di riequilibrio finanziario pluriennale in quanto non in predissesto;
- l’Ente a data non ha inizialmente predisposto e allegato al rendiconto la certificazione e l’annessa relazione relativa al raggiungimento degli obiettivi di servizio per la funzione servizi sociali nel 2021, provvedendo solo in xtemis il 31 maggio 2022 come da verbale 6/2022 rimesso in pari data.

Gestione Finanziaria

Fondo di cassa

Il fondo di cassa al 31/12/2021 risultante dalle risultanze delle scritture contabili dell’Ente è pari a euro 3.115.776,53.

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA 2021 (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00
B) Entrate titoli 1.00 – 2.00 - 3.00	(+)	839.922,72
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00
C) Entrate Titolo 4.02.08 – Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00
D) Spese Titolo 1.00 – Spese correnti	(-)	753.917,94
di cui spese correnti non ricorrenti finanziate con utilizzo del risultato di amministrazione		0,00
D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)	31.306,00
E) Spese Titolo 2.04 – Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	15.000,00
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa – Titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00
F1) Spese Titolo 4.00 – Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00
F2) Fondo anticipazioni di liquidità	(-)	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-D1-E-E1-F1-F2)		39.698,78
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI		
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti	(+)	55.318,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00
O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE (O1=G+H+I-L+M)		95.016,78
– Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio dell'esercizio 2021	(-)	0,00
– Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	0,00
O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE		95.016,78
– Variazioni accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	-110.554,22
O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE		205.571,00

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA 2021 (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	(+)	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie	(-)	0,00
W1) RISULTATO DI COMPETENZA (W1 = O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y)		156.015,44
– Risorse accantonate stanziate nel bilancio dell'esercizio 2021	(-)	0,00
– Risorse vincolate nel bilancio	(-)	0,00
W2) EQUILIBRIO DI BILANCIO		156.015,44
– Variazioni accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	-110.554,22
W3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO		266.569,66

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:

O1) Risultato di competenza di parte corrente		95.016,78
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti ricorrenti e per il rimborso dei prestiti al netto del Fondo anticipazione di liquidità (H)	(-)	55.318,00
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni	(-)	0,00
- Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio 2021 ⁽¹⁾	(-)	0,00
- Variazioni accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-) ⁽²⁾	(-)	-110.554,22
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio ⁽³⁾	(-)	0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		150.253,00

Tempestività pagamenti e misure previste dall'art. 1, commi 858 – 872, legge 145/2018

L'Organo di revisione non ha potuto verificare se:

-l'ente **abbia** adottato le misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti, anche in relazione all'obbligo previsto dall'art. 183, comma 8 del Tuel.

- l'Ente, ai sensi dell'art. 41, comma 1, d.l. n. 66/2014, **non ha inizialmente allegato** al fascicolo del rendiconto trasmesso al revisore il prospetto attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal d.lgs. n. 231/2002, e l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all'art. 33 del d.lgs. n. 33/2013 nonché l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici.

- parimenti, l'Ente, ai sensi dell'art. 1, comma 859, lett. b, Legge 145/2018, **non ha allegato al fascicolo per il revisore** l'indicatore annuale di ritardo dei pagamenti.

- l'Ente, ai sensi dell'art. 1, comma 867, Legge 145/2018, entro il 31 gennaio non ha comunicato al revisore, mediante caricamento sulla piattaforma elettronica, l'ammontare complessivo dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio precedente (31.12.2020) ma ha successivamente pubblicato sul sito una delibera inerente.

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO ENTRATE

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		3.745.487,41
Utilizzo avanzo di amministrazione ⁽¹⁾	224.318,00	
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	0,00	
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente ⁽²⁾	0,00	
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale ⁽²⁾	0,00	
di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito	0,00	
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie ⁽²⁾	0,00	
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	444.122,10	360.817,59
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	212.941,39	227.021,10
Titolo 3 - Entrate extratributarie	182.859,23	72.391,54
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	529.607,93	242.163,61
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00
Totale entrate finali	1.369.530,65	902.393,84
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	139.508,29	134.508,29
Totale entrate dell'esercizio	1.509.038,94	1.036.902,13
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	1.733.356,94	4.782.389,54
DISAVANZO DI COMPETENZA	0,00	
di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto formatosi nell'esercizio ⁽⁷⁾	0,00	
TOTALE A PAREGGIO	1.733.356,94	4.782.389,54

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO SPESE

SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI
Disavanzo di amministrazione ⁽³⁾	0,00	
Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ripianato con accensione di prestiti ⁽⁴⁾	0,00	
Titolo 1 - Spese correnti	753.917,94	1.358.492,23
Fondo pluriennale vincolato in parte corrente ⁽⁵⁾	31.306,00	

Titolo 2 - Spese in conto capitale	482.242,07	181.887,57
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale ⁽⁵⁾	170.367,20	
di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito	0,00	
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie ⁽⁵⁾	0,00	
Totale spese finali	1.437.833,21	1.540.379,80
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	0,00	0,00
Fondo anticipazioni di liquidità ⁽⁶⁾	0,00	
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	139.508,29	126.233,21
Totale spese dell'esercizio	1.577.341,50	1.666.613,01
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	1.577.341,50	1.666.613,01
AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA	156.015,44	3.115.776,53
TOTALE A PAREGGIO	1.733.356,94	4.782.389,54

Risultato di competenza, l'equilibrio di bilancio e quello complessivo

Il risultato della gestione di competenza presenterebbe un **avanzo** di Euro 156.015,44

L'equilibrio di bilancio presenta un saldo di pari importo, mentre l'equilibrio complessivo presenterebbe un saldo pari ad Euro 266.569,66 come di seguito rappresentato:

GESTIONE DEL BILANCIO	
a) Avanzo di competenza (+) / Disavanzo di competenza (-)	156.015,44
b) Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio N (+) ⁽⁸⁾	0,00
c) Risorse vincolate nel bilancio (+) ⁽⁹⁾	0,00
d) Equilibrio di bilancio (d=a-b-c)	156.015,44

GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN SEDE DI RENDICONTO	
d) Equilibrio di bilancio (+) / (-)	156.015,44
e) Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (+) / (-) ⁽¹⁰⁾	-110.554,22
f) Equilibrio complessivo (f=d-e)	266.569,66

Risultato di amministrazione

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio				3.745.487,41
RISCOSSIONI	(+)	141.248,24	895.653,89	1.036.902,13
PAGAMENTI	(-)	962.406,89	704.206,12	1.666.613,01
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			3.115.776,53
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			3.115.776,53
RESIDUI ATTIVI	(+)	1.361.171,99	613.385,05	1.974.557,04
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>				0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	3.501.225,46	671.462,18	4.172.687,64
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI ⁽¹⁾	(-)			31.306,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN C.TO CAPITALE ⁽¹⁾	(-)			170.367,20
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER ATTIVITÀ FINANZIARIE ⁽¹⁾	(-)			0,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2021 (A) ⁽²⁾	(=)			715.972,73
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2021				
Parte accantonata ⁽³⁾				
Fondo crediti di dubbia esazione al 31/12/2021 ⁽⁴⁾				218.638,71
Accantonamento residui perenti al 31/12/2021 (solo per le regioni) ⁽⁵⁾				0,00
Fondo anticipazioni liquidità				0,00
Fondo perdite società partecipate				0,00
Fondo contenzioso				50.000,00
Altri accantonamenti				3.996,61
Totale parte accantonata (B)				272.635,32
Parte vincolata				
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili				0,00
Vincoli derivanti da trasferimenti				261,75
Vincoli derivanti da contrazione di mutui				0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente				0,00
Altri vincoli da specificare				0,00
Totale parte vincolata (C)				261,75
Totale parte destinata agli investimenti (D)				180.044,00
Totale parte disponibile (E)=(A)-(B)-(C)-(D)				263.031,66
F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto ⁽⁶⁾				0,00
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare ⁽⁸⁾				

In merito agli accantonamenti, si specificava che non si poteva esprimere alcun giudizio, in assenza di una puntuale ricognizione analitica con aggiornamento annuale sui contenziosi in essere e quelli potenziali, sulla quale poter formulare un giudizio tecnico valido sulla correttezza degli importi accantonati secondo le linee guida fissate dalla Corte dei conti. Veniva comunicato dopo la rimessione del parere iniziale che alla data attuale non vi sono comunque contenziosi in essere.

L'Organo di revisione non ha inizialmente potuto verificare il rispetto delle finalità indicate in ordine di priorità dall'art. 187 co.2 Tuel oltreché da quanto previsto dall'art. 187 co. 3-bis Tuel e dal principio contabile punto 3.3 circa la verifica di congruità del fondo crediti dubbia esigibilità. Veniva successivamente ricevuto il prospetto utilizzato per il calcolo del FCDE.

ANALISI DELLA GESTIONE DEI RESIDUI

L'ente ha provveduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2021 come previsto dall'art. 228 del TUEL con atto non disponibile al momento sul sito istituzionale. munito del parere dell'Organo di revisione.

In detto parere, favorevole con riserva, si stigmatizzava la tempistica di comunicazione a mezzo Pec ricevuta il 26 aprile alle ore 12,04 con la quale si richiedeva il rilascio del parere entro la giornata del 29 aprile u.s. In tal senso, considerata l'illegittimità del regolamento vigente rispetto a norme cogenti e non derogabili del Tuel, nonché l'aggiuntiva illogicità dei termini ivi contenuti, si reiterava la richiesta preliminare di integrare la documentazione trasmessa con le specifiche determine emesse dai singoli responsabili di servizio che approvano ed accertano ai sensi di legge la composizione residui di loro competenza, pervenuta solo il 29 aprile.

Considerato che:

a) le verifiche possono essere effettuate anche a campione al fine di formulare un complessivo giudizio sull'affidabilità della gestione amministrativa e contabile e sulla rappresentazione dei fatti gestionali dell'ente;

b) la parte più rilevante delle analisi attiene la corretta quantificazione e individuazione delle ragioni giuridiche di mantenimento e/o cancellazione dei residui attivi, che confluiscono insieme alla situazione di cassa al 31 dicembre al risultato di amministrazione;

vista l'assenza della richiesta una relazione che illustri le specifiche motivazioni adottate secondo le indicazioni previste dai principi contabili per le categorie di entrata come formalizzate dai responsabili di servizio con le apposite determinazioni;

preso atto delle evidenti problematiche connesse alle ridotte dimensioni dell'ente e mancanza di figure chiave e fondamentali nell'apparato amministrativo, con il sindaco che ha ritenuto di ricoprire anche le funzioni di responsabile di servizio finanziario, con tutte le conseguenze dovute a potenziali conflitti di interesse che potrebbero emergere in situazioni di urgenza ove di rilevassero carenze di programmazione nella predisposizione degli atti e nella loro efficacia e completezza amministrativa;

non potendo effettuare alcun controllo di tipo sostanziale, riservandosi però in sede di parere sul rendiconto di gestione di analizzare le categorie individuate come meritevoli di attenzione a causa della vetustà e/o della rilevata mancata movimentazione nel tempo, e con richiesta altresì di acquisire la documentazione utilizzata a supporto, si esprimeva quindi parere favorevole con riserva alla proposta di delibera come sottoposta, all'esito dei successivi controlli al momento preclusi, sottolineandone l'incoerenza amministrativa e temporale nella predisposizione degli atti e dello svolgimento del procedimento.

In questa sede, vista anche la evidente difficoltà dell'ente a porre regolarmente in essere anche gli adempimenti ordinari, la riserva viene sciolta con esito non favorevole.

Si erano diffidati i responsabili dei servizi e del procedimento affinché le comunicazioni e le trasmissioni degli atti e dei documenti obbligatori, nonché le convocazioni degli argomenti all'ordine del giorno del Consiglio fossero tempestive, secondo le tempistiche previste dal TUEL e dal Regolamento di contabilità, se aggiornato e conforme alle previsioni del Tuel in ogni caso, secondo i criteri di ragionevolezza e di buon andamento della P.A., ovvero non con un preavviso di un giorno, vista la necessità di programmare per tempo le attività inerenti le funzioni dell'organo di revisione.

Il riaccertamento dei residui attivi deve essere effettuato dai singoli responsabili delle relative entrate, motivando le ragioni del loro mantenimento o dell'eventuale cancellazione parziale o totale.

L'Organo di revisione **non ha potuto verificare** il rispetto dei principi e dei criteri di determinazione dei residui attivi e passivi disposti dagli articoli 179, 182, 189 e 190 del TUEL, né la corretta conservazione, in sede di rendiconto, tra i residui passivi, sia delle spese liquidate sia di quelle liquidabili ai sensi dell'art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 118/2011 e del punto 6 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria. Nelle scritture contabili dell'Ente **persistono** residui passivi provenienti dal 2019 e da esercizi precedenti.

VERIFICA OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA

L'Ente sembra aver conseguito un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 820 e 821 del citato art. 1 della L. 145/2018 in applicazione di quanto previsto dalla Circolare MEF RGS n° 3/2019 del 14 febbraio 2019.

Come rilevabile dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto di gestione (allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118), come modificato dal DM 1.08.2019 e dal Dm 7.9.2020, gli esiti sono stati i seguenti:

- W1 (Risultato di competenza): € 156.015,43
- W2 (equilibrio di bilancio): € 156.015,43
- W3 (equilibrio complessivo): € 266.569,66

Risorse connesse all'emergenza sanitaria da Covid-19 e certificazione

L'Organo di revisione al momento di licenziare la prima relazione prendeva atto che ***l'Ente non aveva ancora provveduto alla predisposizione e all'invio della certificazione relativamente alle risorse ricevute con riferimento all'emergenza epidemiologica da Covid-19*** attraverso apposito sito web, non potendo quindi svolgere alcun tipo di controllo formale e/o sostanziale.

Sul filo di lana, nel pomeriggio del 31 maggio 2022 l'ente ha trasmesso i dati ed i prospetti necessari sui quali il revisore ha potuto effettuare solo controlli di tipo formale,

STATO PATRIMONIALE

Si dà atto che l'Ente ha ottemperato a quanto sancito dall'art. unico, D.M. MEF 11 novembre 2019, che ha disposto:

“1. Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che rinviando la contabilità economico-patrimoniale con riferimento all'esercizio 2019 allegano al rendiconto 2019 una situazione patrimoniale al 31 dicembre 2019 redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 con modalità semplificate definite dall'allegato A al presente decreto”;

L'Organo di revisione non ha potuto verificare che l'ente abbia effettuato la conciliazione fra inventario contabile e inventario fisico, e con quale provvedimento ufficiale di aggiornamento.

RELAZIONE DELLA GIUNTA AL RENDICONTO

L'Organo di revisione non ha inizialmente ricevuto l'atto in questione, obbligatorio e fondamentale per la comprensione della parte numerica, che l'ente ha predisposto, non reperibile nemmeno sul sito istituzionale. Si è provveduto solo in data 31 maggio e se ne dà atto in questa nuova relazione che, di fatto, sostituisce quella rimessa in pari data evidenziando le attività poste in itinere dall'ente.

CONSIDERAZIONI E PROPOSTE

Le maggiori criticità segnalate riguardano principalmente il ritardo nella predisposizione degli atti e la loro lacunosità/incompletezza.

Il Conto consuntivo, ed i risultati differenziali in esso riportati, si fondano su tre sezioni:

la situazione di cassa;

la situazione dei residui;

la situazione dei beni e delle attività e passività, confluenti nell'inventario.

L'Organo di revisione, entrato in carica solo due mesi fa, ha sin da subito richiamato ed indicato le linee guida da seguire, sulla scorta delle direttive formalizzate dalla Corte dei conti, trovando molte difficoltà non pienamente giustificabili dalle ridotte dimensioni dell'ente.

L'iniziale mancata pubblicazione di tutti gli atti previsti nell'albo pretorio, che assume valenza costitutiva, è stata eccepita come carenza impeditiva al controllo interno ai sensi dell'art. 239 del Tuel. Si segnala in tal senso, verificato il contenuto del Regolamento per la disciplina dei controlli interni approvato con Delibera C.C. 1/2013, come la mancanza di un segretario comunale a tempo pieno, la cui disponibilità di un'alta professionalità solo con molta difficoltà è possibile ottenere, sia pur "a chiamata", e l'assenza di un Responsabile finanziario indipendente, fanno conseguire impossibilità materiale, e quindi attestano, l'assoluta assenza, degli obbligatori controlli interni concomitanti previsti dagli artt. 147 e ss. del Tuel, demandando conseguentemente alla Corte dei conti e all'organo di revisione le sole verifiche a posteriori.

Si suggerisce quindi di provvedere a nominare un Responsabile dei servizi finanziari diverso dal rappresentante legale dell'ente, che possa con la prevista professionalità e terzietà richiesta fornire l'idoneo supporto tecnico e amministrativo necessario all'ente, dando la necessaria applicazione sostanziale al Regolamento per la disciplina dei controlli interni.

Si invita infine ad adeguare tempestivamente il Regolamento di contabilità esistente, non conforme a norme cogenti e non derogabili del Tuel, e pertanto non applicabile, sulla base delle indicazioni di correttezza a ragionevolezza fornite dalla Corte dei conti e degli organismi professionali di riferimento (CNDCEC - ANCREL), con le consuete procedure previste, ovvero con delibera consiliare previo parere obbligatorio dell'Organo di revisore.

L'Organo di revisione non ha potuto effettuare alcun controllo di tipo sostanziale e formale che possa in alcun modo certificare le risultanze riportate nel Conto consuntivo 2021 e su parte degli allegati come da ultimo forniti.

Si tenga quindi come suggerimento base questo parere al fine di attivarsi per migliorare la gestione contabile ed amministrativa e tutte le carenze sin qui emerse.

CONCLUSIONI

Tenuto conto di tutto quanto esposto, eccepito, rilevato e proposto, considerate le ridotte dimensioni dell'ente e la sua verificata non ottimale struttura organizzativa, amministrativa e contabile, non si può attestare la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e si esprime **parere favorevole con riserva** per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio finanziario 2021 e dei suoi allegati.

Chieti, 17 giugno 2022

L'ORGANO DI REVISIONE

Massimo Marchetti